

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL BRUCO E LA FARFALLA - APS

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione denominata IL BRUCO E LA FARFALLA - APS. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i.
2. Essa assumerà la forma giuridica di associazione di promozione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore e la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "IL BRUCO E LA FARFALLA - APS" e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha la sede legale nel comune di AOSTA. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria e/o approvata dal Consiglio direttivo.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

1. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati con la finalità di promuovere la cultura delle cure di fine vita in maniera apolitica e aconfessionale.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- erogare servizi di aiuto morale, supporto emotivo pratico e qualificato a tutte le persone in fin di vita e loro familiari che ne facciano richiesta direttamente o indirettamente;
- essere punto di riferimento, di solidarietà e di sostegno per chi è coinvolto direttamente o indirettamente nelle cure di fine vita (la persona in fin di vita, la sua famiglia, la sua rete sociale, i suoi curanti ecc...);
- essere punto di riferimento, di supporto e di supervisione per le professioni sociali e sanitarie impegnate nella relazione d'aiuto con la persona in fin di vita e la sua famiglia;
- approfondire l'informazione e la formazione, tra gli associati e non, sulle tematiche legate alla morte e all'accompagnamento;
- studiare e analizzare gli interventi esistenti ai fini di sensibilizzare l'opinione pubblica sul fine vita;
- collaborare con le Pubbliche Istituzioni e le Associazioni esistenti per l'elaborazione di programmi d'accompagnamento delle persone in fin di vita, in strutture pubbliche e private ed a domicilio;
- promuovere, partecipare, creare eventi rivolti alla sensibilizzazione, conoscenza e divulgazione della cultura delle cure di fine vita.

2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Nello specifico l'Associazione svolge:

- accompagnamento alle persone in fin di vita;

- attivazione delle risorse utili attorno alla persona in fin di vita;
- rieducazione familiari al lutto anticipatorio e al lutto post-mortem;
- sostegno alle famiglie nel periodo pre e post mortem;
- seminari informativi;
- percorsi formativi;
- supervisioni;
- conferenze;
- convegni;
- incontri divulgativi;
- attività editoriale di promozione e diffusione della cultura delle cure di fine vita anche tramite piattaforme di informazione web e social.



3. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Associati)

1. Sono associati tutte le persone fisiche e/o gli enti giuridici che condividono le finalità dell'associazione e intendono collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.

3. L'adesione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli associati sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento di un associato rispetto all'altro:

- associati volontari
- associati operativi

Gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri qualunque sia la categoria di appartenenza.

Sono inoltre previsti dei simpatizzanti indicati come "amici dell'associazione".

I simpatizzanti contribuiscono al raggiungimento degli scopi statuari mediante conferimento in denaro o in natura; non sono associati e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

ART. 4 (Procedura di ammissione)

1. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione, le norme dello statuto sociale, dei regolamenti e in generale delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.
2. La domanda è esaminata e deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati - la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avveruta comunicazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per:
 - recesso volontario con effetto allo scadere dell'anno;
 - esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione o mancato pagamento della quota sociale entro il 31 Gennaio.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio direttivo.

3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
 - esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
 - controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
 - consultare i libri sociali con le modalità previste all'art. 15;
 - dimettersi.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
 - osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
 - versare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti agli associati e ai loro eredi;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 7 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'associazione si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo occasionale o non occasionale. Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 8 (Organi sociali)

1. Sono organi sociali:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;

ART. 9 (Assemblea degli associati)

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. È ammessa una sola

delega per associato. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.
3. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta.
5. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
6. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le decisioni sono prese con voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
10. La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (22).
12. L'Assemblea ordinaria:
 - elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - elegge e revoca l'organo di controllo ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - eleggere e revoca l'organo di revisione ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - approva il programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio direttivo;
 - approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
 - approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo;
 - approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o altro organo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

14. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 10 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
2. Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati (26). La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile (27). Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.
3. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.
5. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo entro 30 giorni. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
6. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente (29), il quale è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.
7. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il programma annuale e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
 - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
 - nomina il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
 - nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
 - accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
 - propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
 - propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
 - individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

8. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario, inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sono conservati a atti.

ART. 11 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea.
4. Compete al Presidente la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione e in particolare:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 12 (Segretario e Tesoriere)

1. Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:
 - la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo
 - la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
 - occuparsi delle attività esecutive che si rendano opportune per il corretto funzionamento dell'associazione.
2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:
 - la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
 - l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - la predisposizione del bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - quote associative e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse

generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;

- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

3. Il patrimonio così composto è comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

ART. 14 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
3. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 15 (Libri sociali)

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali se nominati.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

2. Al fine di esercitare il diritto di consultare i libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (22).
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore.

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO

11 MAR. 2024

AL. 160 Serie 3



